

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 maggio 2010 (21.05) (OR. en)

9459/10

Fascicolo interistituzionale: 2008/0098 (COD)

> MI 134 **ENT 47 COMPET 148 CODEC 395**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio / Presidenza
al:	Consiglio "Competitività" del 25 e 26 maggio 2010
n. prop. Comm.:	10037/08 MI 167 ENT 110 COMPET 197 CODEC 676
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
	- Accordo politico

In seguito all'esame in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) in data 21 aprile 2010, 12 e 19 maggio 2010, la presidenza trasmette in allegato la proposta di compromesso della presidenza, che integra le indicazioni risultanti dalle summenzionate riunioni del Comitato, in vista di un accordo politico in sede di Consiglio "Competitività" del 25 e 26 maggio 2010. Tutte le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono sottolineate o indicate con [...].

9459/10 bar/BAR/as 1 DG C I A

2008/0098 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE FISSA CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI $PRODOTTI \ DA \ COSTRUZIONE^1$

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato <u>sul funzionamento dell'Unione europea</u>, in particolare l'articolo <u>114</u>, vista la proposta della Commissione², visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³, deliberando secondo la <u>procedura legislativa ordinaria</u>, considerando quanto segue:

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere concepiti ed eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

UK: riserva di esame parlamentare.

² GU C ..., pag.

³ GU C ..., pag.

- (2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione.
- (2 bis bis) <u>Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti.</u>
- Gli Stati membri prevedono disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti non soltanto la sicurezza degli edifici, ma anche la salute, la durevolezza, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse. I provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza relativi ai lavori di costruzione e stabiliti a livello dell'Unione o nazionale possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione. Poiché è probabile che il loro effetto sul funzionamento del mercato interno sia molto simile, ai fini del presente regolamento è opportuno considerare tali provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o giurisprudenza alla stregua di "disposizioni".

- (2 ter) Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso previsto di un prodotto da costruzione in uno Stato membro per soddisfare requisiti di base dei lavori determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione.
- (3) La direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione⁴ mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.
- (4) Al fine di realizzare tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva la definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di benestare tecnici europei.
- (5) Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, occorre sostituire la direttiva 89/106/CEE.
- (6) [...]
- (7) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, così come la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE prevedono un contesto giuridico di natura orizzontale per la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe perciò tener conto di tale contesto giuridico.

GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (8) Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se per valutare la prestazione dei prodotti della costruzione si introdurranno specifiche tecniche armonizzate.
- (9) Le specifiche tecniche armonizzate dovrebbero comprendere prove, calcoli e altri mezzi di cui alle norme armonizzate e ai documenti europei di valutazione (EAD) atti a valutare la prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.
- (10) I requisiti che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione dovrebbero essere conformi alle specifiche tecniche armonizzate.
- $(11) \qquad [\dots]$
- (11 bis) Laddove pertinente, si dovrebbe incoraggiare l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti di base dei lavori, nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d'altro tipo degli Stati membri. Qualora la Commissione non abbia ancora stabilito tali classi, gli organismi europei di normalizzazione dovrebbero essere abilitati a fissarle sulla base di un mandato riveduto.

- (12) Nel caso in cui l'uso previsto richieda livelli minimi di prestazione in funzione di qualunque caratteristica essenziale che i prodotti da costruzione degli Stati membri devono soddisfare, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate.
- (12 bis) I livelli di soglia stabiliti dalla Commissione ai sensi del presente regolamento devono essere valori generalmente riconosciuti per il prodotto da costruzione in questione per quanto riguarda le disposizioni vigenti negli Stati membri.
- <u>Un livello di soglia può essere di natura tecnica o regolamentare ed essere applicabile ad</u> un'unica caratteristica oppure comprendere una serie di caratteristiche.
- (13) Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come organismi competenti per adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo 2003.
- (14) <u>I costruttori dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quando riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale e conformemente ai criteri stabiliti ai sensi della direttiva 98/34/CE.</u>
- (15) Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata dovrebbero essere semplificate per renderle più trasparenti e ridurre i costi per i costruttori di prodotti da costruzione.

- (16) Per permettere ai costruttori di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione non coperti o non interamente coperti da una norma armonizzata, è necessario introdurre una valutazione tecnica europea.
- $(17) \qquad [\ldots]$
- (18) I costruttori di prodotti da costruzione dovrebbero poter chiedere di effettuare valutazioni tecniche europee per i loro prodotti in base agli orientamenti per il benestare tecnico europeo di cui alla direttiva 89/106/CEE. Si dovrebbe perciò garantire che tali orientamenti continuino a essere validi in quanto EAD.
- (19) È opportuno che la redazione di progetti di EAD ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee siano affidati a organismi di valutazione tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello dell'Unione.
- (20) I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione che coordini le procedure per la redazione dei progetti di EAD ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee, sostenuti se del caso mediante finanziamenti dell'Unione.
- (21) L'immissione sul mercato di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate, salvo nei casi stabiliti nel presente regolamento.

La dichiarazione di prestazione potrebbe utilmente includere altresì informazioni relative alle sostanze pericolose contenute al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti verdi. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi di altri strumenti legislativi dell'Unione che possono avere incidenza sulle sostanze pericolose, in particolare la direttiva 2000/60 [direttiva quadro sulle acque], la direttiva 98/8 [biocidi], il regolamento n. 1907/2006 [REACH], la direttiva 2008/98 [direttiva quadro sui rifiuti - obbligo di trattamento differenziato dei rifiuti pericolosi] e il regolamento n. 1272/2008 [classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele].

[...]

[...]

(23 bis) (soppresso)

Occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l'onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

- Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si dovrebbe valutare la prestazione del prodotto da costruzione e controllarne la produzione in fabbrica in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. Per un determinato prodotto da costruzione si potrebbe scegliere di applicare vari sistemi, in modo da tener conto della relazione specifica di alcune delle sue caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base dei lavori.
- Data la specificità dei prodotti da costruzione e la peculiarità del sistema per valutarli, le procedure di valutazione della conformità previste dalla decisione 768/2008/CE e i moduli stabiliti da detta decisione non sono adeguati per tali prodotti. Occorre pertanto fissare metodi specifici per valutare e verificare la costanza della prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.
- (27) Dati i significati diversi attribuiti al marchio CE per i prodotti da costruzione rispetto ai principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, si dovrebbero prevedere specifiche disposizioni che rendano chiaro l'obbligo di apporre il marchio CE ai prodotti da costruzione e le conseguenze di tale apposizione.
- (28) Apponendo o facendo apporre il marchio CE al prodotto da costruzione, il costruttore dovrebbe assumersi la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.
- (29) Il marchio CE a norma del presente regolamento dovrebbe essere apposto a tutti i prodotti da costruzione per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento. Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, il marchio CE a norma del presente regolamento non dovrebbe essere apposto⁺.

⁺ Nota per i giuristi-linguisti: verificare la forma del verbo.

- (30) Il marchio CE dovrebbe essere l'unico marchio che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata ed ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Altri marchi possono tuttavia essere utilizzati, a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti da costruzione e non siano contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
- (31) Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da risultati stabilmente acquisiti in precedenza o da altri dati esistenti, il costruttore dovrebbe essere autorizzato a dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori.
- (32) Per evitare di ripetere prove già effettuate, il costruttore di un prodotto da costruzione dovrebbe poter usare i risultati di prove ottenuti da terzi.
- (32 bis) I costruttori possono utilizzare una documentazione semplificata in un formato a loro discrezione ed alle condizioni stabilite nella norma armonizzata pertinente.

- (33) Per diminuire ulteriormente i costi che l'immissione dei prodotti sul mercato comporta per le microimprese che li fabbricano, è necessario prevedere procedure semplificate di valutazione della prestazione, se i prodotti in questione non suscitano serie preoccupazioni in termini di sicurezza nel rispetto dei requisiti applicabili qualunque sia la loro origine. Le imprese che applicano tali procedure semplificate dovrebbero altresì dimostrare di poter essere considerate microimprese. Dovrebbero inoltre seguire le procedure applicabili per la verifica della costanza della prestazione previste nelle specifiche tecniche armonizzate relative ai loro prodotti.
- (34) Per i prodotti da costruzione progettati e fabbricati singolarmente, il costruttore dovrebbe essere autorizzato a usare procedure semplificate per valutare la prestazione, ove possa essere dimostrata la conformità del prodotto immesso sul mercato rispetto ai requisiti applicabili.
- prendono le misure appropriate per garantire che vengano immessi o resi disponibili sul mercato solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, al fine di assicurare la prestazione dei prodotti da costruzione e soddisfare i requisiti di base dei lavori. In particolare, gli importatori e i distributori dei prodotti da costruzione dovrebbero essere consapevoli delle caratteristiche essenziali per le quali esistono disposizioni sul mercato dell'Unione, nonché dei requisiti specifici negli Stati membri in relazione ai requisiti di base dei lavori, e fare uso di tali conoscenze nelle loro transazioni commerciali.
- É importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto designare a tal fine punti di contatto prodotti per la costruzione. Oltre ai compiti definiti all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, i punti di contatto prodotti per la costruzione dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all'incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

- (35 bis) Al fine di facilitare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto prodotti dovrebbero fornire gratuitamente informazioni sulle disposizioni volte a soddisfare i requisiti di base dei lavori applicabili per l'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione nel territorio di ciascuno Stato membro.
 - I punti di contatto prodotti potrebbero inoltre fornire agli operatori economici informazioni o osservazioni supplementari. Per ulteriori informazioni i punti di contatto prodotti potrebbero riscuotere diritti proporzionati ai costi delle informazioni.
- ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei sistemi di regolamentazione degli Stati membri, detti punti di contatto dovrebbero poter essere istituiti dagli Stati membri in base alle competenze regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti a punti di contatto esistenti, istituiti a norma di altri strumenti dell'Unione, al fine di evitare un'inutile proliferazione di punti di contatto e semplificare le procedure amministrative. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a centri nazionali SOLVIT, camere di commercio, organizzazioni di categoria e organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico delle imprese e delle autorità competenti.
- Al fine di garantire un'applicazione uniforme e coerente della normativa dell'Unione di armonizzazione, l'effettiva vigilanza del mercato dovrebbe essere affidata agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti stabilisce le condizioni fondamentali attinenti alla vigilanza del mercato, in particolare per quanto riguarda i programmi, il finanziamento e le sanzioni.
- (37) La responsabilità degli Stati membri nei rispettivi territori riguardo alla sicurezza, alla salute e ad altri aspetti coperti dai requisiti di base dei lavori dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia contenente adeguate misure di protezione.

- Oata la necessità di garantire in tutta l'Unione un livello uniforme di prestazione degli organismi che valutano e verificano la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione e poiché tali organismi dovrebbero tutti assolvere alle loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, si dovrebbero fissare i requisiti cui devono rispondere gli organismi che intendano essere notificati ai fini del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere la disponibilità di informazioni adeguate su tali organismi e disposizioni per il loro controllo.
- (39) Per garantire coerenza e qualità alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, è anche necessario fissare requisiti applicabili alle autorità cui spetta notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che svolgono tali mansioni.
- Poiché l'obiettivo della proposta, cioè il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (41) [...].

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere i poteri per adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Inoltre, i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento dovrebbero essere adottati in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

- (42) [...]
- (43) Poiché è necessario un periodo di tempo per garantire che sia in atto il quadro generale per il corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno rinviarne l'applicazione, escluse le disposizioni concernenti la designazione dei TAB, delle autorità notificanti e degli organismi notificati, nonché l'istituzione di un'organizzazione dei TAB e del comitato permanente.

- (43 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare, in collaborazione con le parti interessate, campagne di informazione per informare il settore della costruzione, in particolare gli operatori economici e gli utilizzatori di prodotti da costruzione, in merito all'introduzione di un linguaggio tecnico comune, alla ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori economici ed utilizzatori, all'apposizione del marchio CE sui prodotti da costruzione, alla revisione dei requisiti di base dei lavori e ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
- (43 ter) L'elaborazione del requisito di base dei lavori n. 7 relativo all'"uso sostenibile delle risorse naturali" dovrebbe in particolare tener conto della possibilità di riciclaggio dei lavori di costruzione, dei loro materiali e parti dopo la demolizione, della durevolezza dei lavori di costruzione e dell'uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili nei lavori di costruzione.
- (43 quater) Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle risorse e dell'impatto dei lavori di costruzione sull'ambiente si dovrebbe fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), ove disponibili.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPOI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni per la commercializzazione di prodotti da costruzione stabilendo norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in funzione delle loro caratteristiche essenziali e per l'uso del marchio CE sui prodotti in questione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per: "prodotto da costruzione":

- qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in lavori di costruzione o in parti di essi, con il risultato che lo smantellamento del prodotto altera la prestazione dei lavori di costruzione rispetto ai requisiti di base dei lavori;
- 1 bis. "kit": un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo costruttore come serie di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nei lavori;
- 2. "lavori di costruzione": i lavori e le opere edili e di genio civile;
- 3. "caratteristiche essenziali": le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base dei lavori;
- 4. "specifiche tecniche armonizzate": le norme armonizzate e i documenti europei di valutazione;
- 5. "messa a disposizione sul mercato": la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;

- 6. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;
- 7. "costruttore": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia <u>progettare o</u> fabbricare un prodotto siffatto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;
- 8. "distributore": qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
- 9. "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
- 10. "operatori economici": il costruttore, l'importatore, il distributore e il mandatario; "mandatario":
- 11. qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un costruttore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate mansioni; "norma armonizzata":
- 12. una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione fatta in conformità all'articolo 6 di tale direttiva;

[12bis. (contenuto spostato all'art. 18)]

13. "documento europeo di valutazione (EAD)": un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;

- 13 bis. "valutazione tecnica europea (ETA)": la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in funzione delle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento europeo di valutazione;
- 14. "accreditamento": il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008;
- 15. "*ritiro*": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura sul mercato;
- 16. "*richiamo*": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
- 17. "*tipo di prodotto*": la serie di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in funzione delle sue caratteristiche essenziali, fabbricato a partire da una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
- 17 bis. "uso previsto": l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella relativa specifica tecnica armonizzata;
- 17 ter. "prestazione di un prodotto da costruzione": la prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
- <u>17 quater.</u> "*livello*": il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in funzione delle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;

- <u>17 quinquies.</u> <u>"classe": gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata</u> da un valore minimo e da un valore massimo;
- 17 sexies. "*livello di soglia*": livello minimo o massimo di prestazione di un prodotto da costruzione;
- 18. "controllo della produzione in fabbrica": il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
- 19. "*microimpresa*": microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese⁵;
- 20. "*ciclo di vita*": le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.
- 21. "documentazione tecnica specifica (STD)": documentazione che dimostra che metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della norma armonizzata corrispondente.

⁵ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Requisiti di base dei lavori e caratteristiche essenziali dei prodotti

- 1. <u>I requisiti di base dei lavori di cui all'allegato I sono il punto di partenza per la</u> preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.
- 2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite in specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base dei lavori.
- 3. Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno <u>e</u> in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce <u>mediante atti delegati</u> le caratteristiche essenziali per le quali il costruttore dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato.

Ove opportuno la Commissione determina inoltre <u>mediante atti delegati</u> i livelli di soglia relativi alla prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali da dichiarare.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

E MARCHIO CE

Articolo 4

Condizioni per la redazione della dichiarazione di prestazione

1.

Quando un prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata o, per tale prodotto, è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, il costruttore, all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, redige una dichiarazione di prestazione.

- 2. [...]
- a) [...]
- b) [...]

- a) [...]
- b) [...]
- 2. [...]
- 3. [...]
- 4. [...]
- 5. Quando un prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata o, per tale prodotto, è stata rilasciata un'ETA, sono fornite informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali, come definito nella relativa specifica tecnica armonizzata, solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione.
- 6. Redigendo la dichiarazione di prestazione, il costruttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal costruttore sia precisa e affidabile.

Articolo 4 bis (nuovo)

Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 ed in mancanza di disposizioni europee o nazionali che impongano la dichiarazione delle caratteristiche essenziali qualora il costruttore intenda immettere il suo prodotto sul mercato, i costruttori, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata, possono astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione per:

- a) il prodotto da costruzione è fabbricato singolarmente o come prodotto unico non di serie in risposta ad un ordine specifico e installato in un singolo lavoro identificabile da parte di un costruttore che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione di un prodotto da costruzione nei lavori di costruzione, conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità delle persone responsabili della sicurezza dell'esecuzione dei lavori designate dalle norme nazionali applicabili; oppure
- b) il prodotto da costruzione è fabbricato sul cantiere per essere incorporato nei rispettivi lavori di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità delle persone responsabili della sicurezza dell'esecuzione dei lavori designate dalle norme nazionali applicabili; oppure
- c) il prodotto da costruzione è fabbricato in modo tradizionale e mediante un procedimento non industriale per restaurare in modo adeguato edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, conformemente alle norme nazionali applicabili;

Contenuto della dichiarazione di prestazione

- 1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in funzione delle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
- 2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:
 - a) il riferimento del tipo di prodotto per il quale essa è stata redatta;
 - b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;
 - c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
 - d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti che il costruttore sostiene essere soddisfatti dal prodotto.

- 3. Oltre a quanto indicato al paragrafo 2, nel redigere la dichiarazione di prestazione il costruttore di un prodotto da costruzione dichiara quanto segue:
 - a) l'uso o gli usi previsti del prodotto, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata;
 - b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella suddetta specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti;
 - c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
 - d) se del caso, la prestazione del prodotto, espressa in livelli o classi, in funzione delle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
 - e) se del caso, la prestazione del prodotto, espressa in livelli o classi, in funzione di tutte le caratteristiche essenziali contemplate da disposizioni concernenti l'uso o gli usi previsti dichiarati qualora il costruttore intenda immettere il prodotto sul mercato;
 - f) per le caratteristiche essenziali elencate per le quali non sia dichiarata la prestazione, la prestazione non determinata (NPD);
 - g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, del prodotto da costruzione in funzione di tutte le caratteristiche essenziali dichiarate nella corrispondente valutazione tecnica europea.
- 4. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III.

Fornitura della dichiarazione di prestazione

- 1. Ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato è munito di una copia della dichiarazione di prestazione.
 - Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione.
- 2. È possibile fornire la copia della dichiarazione di prestazione per via elettronica solo con l'accordo esplicito del destinatario.
- 3. In deroga ai paragrafí 1 e 2, il contenuto della dichiarazione di prestazione può essere messo a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati.
- 4. [...]
- 5. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel cui mercato viene messo a disposizione il prodotto.

Principi generali e uso del marchio CE

- La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE)
 n. 765/2008.
- 1. Il marchio CE è apposto solo sui prodotti da costruzione per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal costruttore conformemente agli articoli 4, 5 e 6, il marchio CE non viene apposto ai prodotti da costruzione.

Apponendo o facendo apporre il marchio CE, il costruttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento ed in altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione.

Le norme relative all'apposizione del marchio CE previste in altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione si applicano fatto salvo il disposto del presente paragrafo.

2. Per qualsiasi prodotto da costruzione coperto da una specifica tecnica armonizzata il marchio CE è l'unico marchio che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in funzione delle caratteristiche essenziali coperte dalla specifica in questione.

A tale riguardo gli Stati membri non introducono nei provvedimenti nazionali o eliminano da essi eventuali riferimenti ad un marchio che attesti la conformità alla prestazione dichiarata in funzione delle caratteristiche essenziali coperte da una specifica tecnica armonizzata diversa dal marchio CE.

- 3. Nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, gli Stati membri non proibiscono né ostacolano la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti da costruzione recanti il marchio CE se nello Stato membro interessato i requisiti per l'uso in questione corrispondono alla prestazione dichiarata.
- 4. Gli Stati membri garantiscono che, se i requisiti per l'uso in questione nello Stato membro interessato corrispondono alla prestazione dichiarata, l'uso dei prodotti da costruzione recanti il marchio CE non sia ostacolato da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o organismi privati che agiscono come imprese pubbliche, o che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.
- 5. I requisiti che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono conformi alle specifiche tecniche armonizzate.

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE

- 1. [...]
- 2. Il marchio CE è apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, esso è apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
- 3. Il marchio CE è seguito dalle ultime due cifre del primo anno in cui è stato apposto, dal nome o marchio di identificazione e dall'indirizzo della sede legale del costruttore, dal codice di identificazione unico del tipo di prodotto da costruzione, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione e della prestazione dichiarata, espressa in livelli o classi, in essa contenuta, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.
- 4. Il marchio CE è apposto sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Esso può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi segnatamente un rischio o uso particolare.

Punti di contatto prodotti

- Gli Stati membri <u>designano</u> punti di contatto prodotti per la costruzione a norma delle disposizioni relative alla designazione e comunicazione degli stessi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008.
- <u>2.</u> Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 di detto regolamento si applicano ai punti di contatto prodotti per la costruzione per quanto concerne i prodotti da costruzione.
- 3. Riguardo ai compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto regolamento, ciascuno Stato membro garantisce che i punti di contatto prodotti per la costruzione forniscano informazioni sulle disposizioni volte a soddisfare i requisiti di base dei lavori applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione nel suo territorio, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente regolamento.
- **4.** [...]

CAPO III

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 10

Obblighi dei costruttori

- 1. I costruttori redigono la dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6 e appongono il marchio CE in conformità agli articoli 7 e 8.
 - Come base della dichiarazione di prestazione i costruttori redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi alla valutazione e verifica della costanza della prestazione richieste.
- 2. I costruttori conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
 - La Commissione, se opportuno, può modificare tale periodo per le famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo del prodotto nelle costruzioni mediante atti delegati.

- 3. I costruttori assicurano che siano messe in atto procedure affinché nella produzione in serie si mantenga la prestazione dichiarata. Si tiene conto adeguatamente delle modifiche apportate al tipo di prodotto ed alle relative specifiche tecniche armonizzate.
 - Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare la precisione, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i costruttori eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione commercializzati, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.
- 4. I costruttori assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.
- 5. I costruttori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il costruttore può essere contattato.
- <u>5 bis.</u> All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i costruttori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

- 6. I costruttori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri pertinenti requisiti di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i costruttori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
- 7. I costruttori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato.

Rappresentanti autorizzati

- 1. Il costruttore può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
 - La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.
- 2. Il mandatario esegue le mansioni specificate nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:
 - a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento;
 - c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che rientrano nel suo mandato.

Obblighi degli importatori

- 1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
- 2. Prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori si assicurano che il costruttore abbia valutato e verificato la costanza della prestazione dichiarata. Essi assicurano che il costruttore abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 5 e 6, che il prodotto rechi il marchio CE richiesto, che sia accompagnato dai documenti richiesti e che il costruttore abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Un importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento non immette il prodotto da costruzione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

- <u>3 bis.</u> All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
- 4. Gli importatori garantiscono che, finché un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.
- 4 bis. Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare la precisione, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, gli importatori eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione commercializzati, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.
- 5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
- 6. Per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 gli importatori tengono una copia della dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato.

Articolo 13

Obblighi dei distributori

- 1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento.
- 2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto rechi il marchio CE richiesto e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e che il costruttore e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 12, paragrafo 3.

Un distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il costruttore o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

- 3. Il distributore garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
- 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi reso disponibile sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento assicurano che vengano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
- 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 14

Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori

Se un importatore o un distributore immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato un costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore a norma dell'articolo 10.

Articolo 15

Identificazione degli operatori economici

Su richiesta, gli operatori economici sono in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, quanto segue:

- a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;
- b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

CAPO IV

SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

Articolo 16

Norme armonizzate

- 1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste, in prosieguo denominate mandati, formulate dalla Commissione in conformità all'articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato di cui all'articolo 51 del presente regolamento.
- 2. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in funzione delle loro caratteristiche essenziali.
 - Se prevista dal rispettivo mandato, una norma armonizzata si riferisce all'uso previsto dei prodotti che essa copre.
 - Ove appropriato e senza mettere a rischio la precisione, l'affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi semplificati meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in funzione delle loro caratteristiche essenziali.
- 3. Gli organismi europei di normalizzazione specificano in norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.
 - La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

4. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate fissate dagli organismi europei di normalizzazione al pertinente mandato.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati.

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:

- a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
- b) data di inizio del periodo di coesistenza;
- c) data di fine del periodo di coesistenza.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione da essa coperto. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE

Fatti salvi gli articoli 26 e 27, a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l'unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione da essa coperti.

Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri denunciano la validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.

Articolo 17

Obiezione formale contro norme armonizzate

- 1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione ed il comitato di cui all'articolo 51 del presente regolamento, esprime il suo parere senza indugi.
- 2. Alla luce del parere espresso dal comitato, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli.
- 3. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

[spostato dall'articolo 20] *Articolo 18 [19]*Documento europeo di valutazione

- 1. In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un costruttore, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 elabora e adotta il documento europeo di valutazione (EAD) per qualsiasi prodotto da costruzione non coperto o non interamente coperto da una norma armonizzata la cui prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l'altro:
 - a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di alcuna norma armonizzata esistente; oppure
 - b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure

- c) la norma armonizzata non contiene alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
- 1 bis. La procedura per l'adozione dell'EAD rispetta i principi enunciati all'articolo 18 bis ed è conforme alle norme di cui all'articolo 18 ter e all'allegato II.
- La Commissione può adottare atti delegati <u>ai sensi dell'articolo 50</u> per modificare l'allegato II e stabilire ulteriori norme procedurali per l'elaborazione e l'adozione degli EAD.

Articolo 18 bis (nuovo)

Principi relativi all'elaborazione e all'adozione dei documenti europei di valutazione

- 1. La procedura per l'elaborazione e l'adozione degli EAD:
 - a) è trasparente per i costruttori interessati;
 - b) stabilisce opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati;
 - c) tiene debito conto della tutela del segreto commerciale e della riservatezza;
 - d) consente l'adeguata partecipazione della Commissione;
 - e) è efficace sotto il profilo dei costi per il costruttore; e
 - f) garantisce una collegialità ed un coordinamento sufficienti fra gli organismi di valutazione tecnica (TAB) designati per il prodotto in questione.
- 2. Gli organismi di valutazione tecnica, assieme all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sostengono interamente i costi dell'elaborazione e dell'adozione degli EAD.

Articolo 18 ter

Obblighi dell'organismo di valutazione tecnica responsabile all'atto del ricevimento di una richiesta di valutazione tecnica europea

- L'organismo di valutazione tecnica cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea, in seguito denominato "organismo di valutazione tecnica responsabile" per un prodotto da costruzione, comunica al costruttore, a seconda che il prodotto da costruzione sia coperto, interamente o parzialmente, da una specifica tecnica armonizzata, quanto segue:
 - a) se il prodotto è interamente coperto da una norma armonizzata, l'organismo di valutazione tecnica responsabile informa il costruttore che, conformemente all'articolo [18/20], paragrafo 1, per esso non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;
 - b) se il prodotto è interamente coperto da un EAD, l'organismo di valutazione tecnica responsabile informa il costruttore che tale EAD sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare;
 - c) se il prodotto non è coperto o non è interamente coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata, l'organismo di valutazione tecnica responsabile applica le norme procedurali previste all'allegato II o stabilite in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2.
- 2. L'organismo di valutazione tecnica responsabile informa l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e la Commissione del contenuto della richiesta e del riferimento ad una pertinente decisione della Commissione relativa alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione che l'organismo di valutazione tecnica responsabile intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di una siffatta decisione della Commissione.

3. Se la Commissione ritiene che per il prodotto da costruzione in questione non esista un'appropriata decisione relativa alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione, si applica l'articolo 21 bis.

Articolo 18 quater (nuovo) Pubblicazione

Il documento europeo di valutazione adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 è inviato alla Commissione, che pubblica un elenco dei riferimenti relativi agli EAD adottati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.

Articolo 18 quinquies (nuovo)
Risoluzione delle controversie in caso di disaccordo fra TAB

Se l'EAD non viene approvato dagli organismi di valutazione tecnica nei termini previsti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 sottopone la questione alla Commissione per un'adeguata risoluzione.

Articolo 18 sexies (nuovo)

Contenuto del documento europeo di valutazione

- L'EAD contiene almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, le caratteristiche essenziali ed i metodi e criteri di valutazione della prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che siano pertinenti all'uso del prodotto, come previsto dal costruttore.
 - <u>In particolare un EAD contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso</u> previsto del prodotto e convenute tra il costruttore e l'organizzazione dei TAB.
- Nell'EAD sono indicati i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.
- 3. Qualora la prestazione di alcune delle caratteristiche essenziali del prodotto possa essere adeguatamente valutata con metodi e criteri già stabiliti in altre specifiche tecniche armonizzate o negli orientamenti di cui all'articolo 53, paragrafo 3 (ETAG) o usati conformemente all'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2011 nel contesto del rilascio di omologazioni tecniche europee, i metodi e criteri esistenti sono integrati quali parti dell'EAD.

[spostato dal nuovo articolo 20 bis] <u>Articolo 19</u> <u>Obiezioni formali agli EAD</u>

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che un EAD non risponda completamente alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base dei lavori di cui all'allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato di cui all'articolo 51, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, consultata l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, esprime il suo parere senza indugi.

- 2. Alla luce del parere espresso dal comitato, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti agli EAD in questione o se pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli.
- 3. La Commissione informa l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e, se necessario, chiede la revisione dell'EAD in questione.

[spostato dall'articolo 21] *Articolo 20 [20] Valutazione tecnica europea*

- 1. La valutazione tecnica europea (ETA) è rilasciata da un organismo di valutazione tecnica, su richiesta di un costruttore, in base a un EAD stilato in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 ter e dell'allegato II.
 - Purché esista un EAD, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato convenuto un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4.
- 1 bis. L'ETA contiene la prestazione dichiarata, espressa in livelli o classi, delle caratteristiche essenziali convenute dal costruttore e dal TAB interessato per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
- 2. Al fine di assicurare l'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato dell'ETA conformemente alla procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

[spostato dall'articolo 18] *Articolo 21 [17] Livelli o classi di prestazione*

- 1. La Commissione può adottare atti delegati per stabilire classi di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.
- 2. [spostato dal paragrafo 2, secondo comma] Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione usano tali classi nelle norme armonizzate.
 L'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 usa tali classi negli EAD, se del caso.

[spostato dal paragrafo 2, primo comma] Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato riveduto.

- 3. <u>Se previsto dai rispettivi mandati, gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono</u>
 nelle norme armonizzate livelli di soglia in funzione delle caratteristiche essenziali ed
 eventualmente per gli usi previsti, che devono essere rispettati dai prodotti da costruzione
 negli Stati membri.
- 3 bis. Qualora gli organismi europei di normalizzazione abbiano stabilito classi di prestazione in una norma armonizzata pertinente, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 usa tali classi negli EAD se esse sono pertinenti al prodotto da costruzione.

Ove lo ritenga opportuno, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, con l'accordo della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 51, stabilisce negli EAD classi di prestazione e livelli di soglia in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nell'ambito dell'uso del prodotto previsto dal costruttore.

3 ter. La Commissione può adottare atti delegati per stabilire le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori.

Se la Commissione non stabilisce dette condizioni, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato riveduto.

- 4. Ove la Commissione abbia stabilito sistemi di classificazione conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare i livelli o le classi di prestazione cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in funzione delle caratteristiche essenziali solo in base a tali sistemi di classificazione.
- 5. Nel determinare i livelli o le classi di prestazione, gli organismi europei di normalizzazione e l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1 rispettano le esigenze di regolamentazione degli Stati membri.

[spostato dall'articolo 19] Articolo 21 bis [18] Valutazione e verifica della costanza della prestazione

- La valutazione e la verifica della costanza della prestazione dichiarata dei prodotti da costruzione in funzione delle loro caratteristiche essenziali sono effettuate in conformità a uno dei sistemi di cui all'allegato V.
- 2. Tramite l'adozione di atti delegati la Commissione stabilisce, con possibilità di revisione tenuto conto in particolare <u>degli effetti in termini di sicurezza e salute per le persone e l'ambiente</u>, quale sistema o quali sistemi siano applicabili a un dato prodotto da costruzione o a una data famiglia di prodotti da costruzione o a una data caratteristica essenziale. <u>In tale contesto la Commissione tiene inoltre conto delle esperienze documentate trasmesse dalle autorità nazionali per quanto riguarda la vigilanza del mercato.</u>
 - a) [...]
 - b) [...]

- c) [...]
- d) [...]

In ogni caso la Commissione sceglie il sistema o i sistemi meno onerosi compatibili con il rispetto di tutti i requisiti di base dei lavori.

3. Il sistema o i sistemi così scelti sono indicati nei mandati relativi a norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

CAPO V

ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA

Articolo 22 [21]

Designazione, controllo e valutazione degli organismi di valutazione tecnica

- 1. Gli Stati membri possono designare, all'interno del proprio territorio, organismi di valutazione tecnica (TAB) <u>segnatamente</u> per una o più aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.
 - Gli Stati membri che hanno designato un TAB comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il suo nome, il suo indirizzo e le aree di prodotto per le quali è designato.
- 2. La Commissione rende pubblico per via elettronica l'elenco dei TAB, indicando le aree di prodotto e/o i prodotti da costruzione per cui sono designati.
 - La Commissione rende pubblici tutti gli aggiornamenti di tale elenco.
- 3. Gli Stati membri controllano le attività e la competenza dei TAB da essi designati e li valutano in relazione ai criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.
 - Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e della loro competenza e di qualsiasi modifica al riguardo.
- 4. La Commissione adotta orientamenti per la valutazione dei TAB, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 51.

Articolo 23 [22]

Requisiti per i TAB

1. L'organismo di valutazione tecnica effettua la valutazione e rilascia la valutazione tecnica europea nell'area di prodotto per la quale è stato designato.

Il TAB soddisfa i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato IV nell'ambito della sua designazione.

- 2. Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ne ritira la designazione per il prodotto pertinente ed informa in merito la Commissione e gli altri Stati membri.
- 3. [...]

Articolo 24 [23]

Valutazione dei TAB

- 1. [...]
- 2. [...]
- 3. [...]

Articolo 25 [24]⁺

Coordinamento dei TAB

- 1. I TAB istituiscono un'organizzazione per la valutazione tecnica, nel prosieguo denominata "organizzazione dei TAB".
- 1 bis. L'organizzazione dei TAB è considerata un organismo che persegue uno scopo d'interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
- 1 ter. Gli obiettivi comuni della cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie attinenti alle sovvenzioni concesse all'organizzazione dei TAB possono essere definiti in un accordo quadro di partenariato concluso tra la Commissione e detta organizzazione, conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono informati della conclusione di tale accordo.
- 2. L'organizzazione dei TAB svolge almeno le seguenti mansioni:
 - a) organizza il coordinamento dei TAB ed assicura la cooperazione con altre parti interessate;
 - b) coordina l'applicazione delle norme procedurali di cui all'articolo 18 ter e all'allegato II e fornisce il sostegno necessario a tal fine;
 - c) elabora e adotta gli EAD;

.

L'articolo avrà una nuova numerazione. Nota per i giuristi-linguisti: verificare i riferimenti e le nuove numerazioni.

- d) informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione degli EAD e a tutti gli aspetti relativi all'interpretazione delle norme procedurali di cui all'articolo 18 ter e all'allegato II e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull'esperienza acquisita;
- e) comunica alla Commissione ed allo Stato membro che ha designato un TAB il quale non adempie alle proprie mansioni in conformità delle norme procedurali di cui all'articolo 18 ter e all'allegato II eventuali osservazioni relative al TAB questione;
- f) assicura che gli EAD adottati ed i riferimenti alle ETA siano tenuti a disposizione del pubblico.
- d) [...]

Per lo svolgimento di tali mansioni l'organizzazione dei TAB si avvale di un segretariato.

- <u>3.</u> […]
- 3. Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all'organizzazione dei TAB.

Articolo 25 bis (nuovo) Finanziamento dell'Unione

- 1. Il finanziamento dell'Unione può essere assegnato all'organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1 per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
- 2. Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui all'articolo 25, paragrafo 2 sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.

Articolo 25 ter (nuovo) Modalità di finanziamento

- 1. Il finanziamento dell'Unione è fornito, senza invito a presentare proposte, all'organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, paragrafo 2 per le quali possono essere concesse sovvenzioni conformemente al regolamento finanziario.
- 2. Le attività del segretariato dell'organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere finanziate sulla base di sovvenzioni di funzionamento. Qualora vengano rinnovate, le sovvenzioni di funzionamento non sono automaticamente diminuite.
- 3. Le convenzioni di sovvenzione possono autorizzare la copertura forfettaria delle spese generali del beneficiario fino ad un massimo del 10% del totale dei costi diretti finanziabili per le azioni, a meno che i costi indiretti del beneficiario siano coperti attraverso una sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio dell'Unione.

Articolo 25 quater (nuovo) Gestione e monitoraggio

- 1. Gli stanziamenti determinati dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 25, paragrafo 2 possono coprire anche le spese amministrative di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione direttamente necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare gli studi, le riunioni, le attività di informazione e pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni e qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica ed amministrativa cui la Commissione possa ricorrere per le attività relative all'elaborazione e all'adozione degli EAD ed al rilascio delle ETA.
- 2. La Commissione valuta, alla luce delle politiche e della normativa dell'Unione, la pertinenza delle attività di cui all'articolo 25, paragrafo 2 che ricevono finanziamenti dell'Unione; entro il 1° gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, informa il Parlamento europeo ed il Consiglio circa i risultati di tale valutazione.

Articolo 25 quinquies (nuovo) Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di esecuzione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

- 2. Relativamente alle attività dell'Unione finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.
- Gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento prevedono il monitoraggio e il
 controllo finanziario da parte della Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati
 nonché la revisione contabile da parte della Corte dei conti, che all'occorrenza possono essere
 condotti sul posto.

CAPO VI PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 26 [25]

Uso della documentazione tecnica specifica

- 1. Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una documentazione tecnica specifica (STD) da cui risulti:
 - a) che si ritiene che, per una o più caratteristiche essenziali, il prodotto da costruzione da lui immesso sul mercato raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o nella pertinente decisione della Commissione; oppure

b) che il prodotto da costruzione coperto da una <u>specifica tecnica</u> armonizzata da lui immesso sul mercato corrisponde al tipo di prodotto di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già sottoposto a prove in conformità alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto.

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo con l'autorizzazione di quest'ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova;

oppure

c) che il prodotto da costruzione coperto da una specifica tecnica armonizzata da lui immesso sul mercato è un insieme di componenti che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di una sua componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti norme. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o della componente a lui forniti.

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore o fornitore di sistemi solo con l'autorizzazione di tale costruttore o fornitore di sistemi, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

2. Se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la STD è verificata da un organismo di certificazione notificato di cui all'allegato V.

Articolo 27 [26]

Uso <u>delle procedure semplificate</u> da parte di microimprese

1. Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del tipo di prodotto in base a prove per tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile. Tali costruttori possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando il costruttore usa tali procedure semplificate, dimostra la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una STD.

2. [...]

Articolo 28 [27]

<u>Ulteriori procedure semplificate</u>

- 1. Per i prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata e fabbricati singolarmente o come prodotto unico non di serie in risposta ad un ordine specifico e installato in un singolo lavoro identificabile, il costruttore può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una STD che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili.
- 2. Se un prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la STD è verificata da un organismo di certificazione notificato di cui all'allegato V.

CAPO VII

AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI

Articolo 29 [28] Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del presente regolamento. Tali organismi sono indicati in seguito come "organismi notificati".

Articolo 30 [29] Autorità notificanti

- 1. Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata ai fini del presente regolamento, nonché per il controllo degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33.
- 2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
- 3. Se l'autorità notificante delega o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 ad un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all'articolo 31. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività.
- 4. L'autorità notificante si assume la piena responsabilità per le mansioni svolte dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 31 [30]

Requisiti relativi alle autorità notificanti

- 1. L'autorità notificante è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.
- 2. L'autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
- 3. L'autorità notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo da autorizzare a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
- 4. L'autorità notificante non offre né svolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
- 5. L'autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
- 6. L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente per la corretta esecuzione delle sue mansioni.

Articolo 32 [31]

Obbligo d'informazione per le autorità notificanti

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata e per il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali cambiamenti al riguardo.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 33 [32]

Requisiti per gli organismi notificati

- 1. Ai fini della notifica, un organismo notificato rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
- 2. L'organismo notificato interessato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.
- 3. L'organismo notificato interessato è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo, appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, uso o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.

4. L'organismo notificato interessato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata non sono progettisti, costruttori, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che valutano, né mandatari di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a scopo personale.

L'organismo notificato interessato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, uso o manutenzione di tali prodotti da costruzione, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

L'organismo notificato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.

5. L'organismo notificato e il suo personale svolgono le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

- 6. L'organismo notificato è in grado di svolgere tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnate a tale organismo ai sensi dell'allegato V e per le quali è stato notificato, sia che tali mansioni siano svolte dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.
 - In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristiche e mansioni per le quali è stato notificato, l'organismo notificato dispone:
 - a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento delle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
 - di descrizioni delle procedure con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano le mansioni che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
 - c) di procedure per svolgere attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato le mansioni tecniche e amministrative connesse alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari.

- 7. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l'organismo è stato notificato possiede:
 - a) una solida formazione tecnica e professionale che copra tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata nell'ambito per il quale l'organismo è stato notificato;
 - b) conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che essi effettuano e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
 - c) conoscenza e comprensione adeguate delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;
 - d) la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.
- 8. È garantita l'imparzialità dell'organismo notificato, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni.
 - La remunerazione del gruppo dirigente dell'organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.
- 9. L'organismo notificato sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica.
- 10. Il personale dell'organismo notificato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell'allegato V, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
- 11. L'organismo notificato partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito ai sensi del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 34

Presunzione di conformità

Se un organismo notificato che intenda essere autorizzato a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata dimostra la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'organismo è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 33 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.

Articolo 35 [33]

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. L'organismo notificato che subappalta attività specifiche connesse alle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione o che si serve di un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino i requisiti di cui all'articolo 33 e ne informa l'autorità notificante.

- 2. L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità delle mansioni eseguite da eventuali subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
- 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente
- 4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato V.

Articolo 36 [34]

Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova

1. Su richiesta del costruttore e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato V per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del costruttore o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.

Gli organismi notificati che effettuano tali prove dovrebbero essere stati designati specificatamente come organismi competenti ad operare al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate.

- 2. Prima di effettuare le prove, l'organismo notificato verifica la conformità dei requisiti del metodo di prova e valuta:
 - se l'apparecchiatura di prova è munita di un sistema di calibratura adeguato e se la tracciabilità delle misurazioni è garantita;
 - se la qualità dei risultati delle prove è garantita.

Articolo 37 [35]

Domanda di notifica

- 1. Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione presenta una domanda di notifica all'autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.
- 2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere, dalle procedure di valutazione e/o verifica per le quali l'organismo dichiara di essere competente e, se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33.
- Qualora l'organismo interessato non possa produrre un certificato di accreditamento, fornisce all'autorità notificante tutta la documentazione necessaria per verificare, riconoscere e controllare periodicamente il suo rispetto dei requisiti di cui all'articolo 33.

Articolo 38 [36]

Procedura di notifica

- 1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 33.
- 2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

Eccezionalmente, per notifiche orizzontali di cui al secondo comma del paragrafo 3, per le quali non è disponibile uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia cartacea della notifica.

3. La notifica contiene i dettagli completi delle funzioni da eseguire, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata e, ai fini del sistema di cui all'allegato V, le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente.

Il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto <u>nei casi</u> <u>di cui all'allegato V, punto 3.</u>

- <u>a) [...]</u>
- <u>b)</u>[...]
- <u>c)</u>[...]
- <u>d)</u> [...]

- 4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 37, paragrafo 2, l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell'organismo notificato, nonché le disposizioni esistenti per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 33.
- 5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non si faccia uso dell'accreditamento.
 - Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.
- 6. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.

Articolo 39 [37]

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

- 1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
 - Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.
- 2. La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati, mediante lo strumento elettronico di notifica da essa elaborato e gestito.
 - La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.

Articolo 40 [38]

Modifiche della notifica

- 1. Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 33 o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se del caso, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri mediante lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
- 2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante interessato adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 41 [39]

Contestazione della competenza degli organismi notificati

- 1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto costante da parte dell'organismo notificato dei requisiti e responsabilità cui è soggetto.
- Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
- 3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.

Articolo 42 [40]

Obblighi operativi degli organismi notificati

- 1. Gli organismi notificati svolgono mansioni di terzi conformemente ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V.
- 2. Le valutazioni e le verifiche della costanza della prestazione sono effettuate in modo proporzionato, evitando oneri eccessivi per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Essi rispettano tuttavia il grado di rigore imposto al prodotto dal presente regolamento ed il ruolo del prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base dei lavori.

- 2 bis. Se, nel corso dell'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il costruttore non ha assicurato la costanza delle prestazioni del prodotto fabbricato, esso chiede al costruttore di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia alcun certificato.
- 3. Se, durante un controllo teso a verificare la costanza delle prestazioni del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del tipo di prodotto, esso chiede al costruttore di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato.

4. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se del caso.

Articolo 43 [41]

Obbligo d'informazione per gli organismi notificati

- 1. Gli organismi notificati informano l'autorità notificante:
 - a) di eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati;
 - b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
 - di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
 - d) su richiesta, delle mansioni di terzi conformi ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione svolte nell'ambito della loro notifica e di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.
- 2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento che svolgono analoghe mansioni di terzi secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e che si occupano degli stessi prodotti da costruzione informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

Articolo 44 [42]

Scambio di esperienze

La Commissione provvede a organizzare uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 45 [43]

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati ai sensi dell'articolo 29 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati, o assicurano che i loro rappresentanti siano informati.

CAPO VIII

VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 46 [44]

Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi⁺

1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata o per il quale è stato rilasciata un'ETA non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un rischio in merito al rispetto dei requisiti di base dei lavori stabiliti dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato relativa a tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

_

Nota per i giuristi-linguisti: prendere in considerazione la suddivisione dell'articolo in due parti: una sui rischi fortuiti e le conseguenti azioni di vigilanza del mercato ed una sull'inosservanza del presente regolamento (dichiarazioni di prestazione non corrette o fraudolente) e le azioni conseguenti.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, ritirarlo o richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato <u>di conseguenza</u>, se uno è coinvolto.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma.

- 2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi richiesti all'operatore economico.
- 3. L'operatore economico assicura l'adozione di tutte le misure correttive appropriate riguardo ai prodotti da costruzione interessati che egli ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.
- 4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate entro il periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.

Esse informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate

- 5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le ragioni addotte dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei motivi che seguono:
 - a) non conformità del prodotto alla prestazione dichiarata o mancato rispetto dei requisiti di base dei lavori di cui al presente regolamento;
 - carenze nelle specifiche tecniche armonizzate, <u>ossia la norma armonizzata e l'EAD</u>, o nella STD.
- 6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle eventuali misure adottate, di eventuali altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto da costruzione interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
- 7. Se, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto da costruzione interessato, la misura è ritenuta giustificata.
- 8. Gli Stati membri assicurano che siano adottate senza indugio misure restrittive appropriate riguardo al prodotto da costruzione interessato, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 47 [45]

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se, a conclusione della procedura di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o no.

La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

- 2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il prodotto da costruzione non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
- 3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 46, paragrafo 5, lettera b), la Commissione deve informare l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti e sottoporne la materia al comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato consulta l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti ed esprime senza indugi il suo parere.

Se si ritiene che la misura nazionale sia giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze dell'EAD o della STD come indicato all'articolo 46, paragrafo 5, lettera b), la Commissione <u>riferisce la questione al comitato di cui all'articolo 51 del regolamento e conseguentemente</u> adotta misure appropriate.

Articolo 48 [46]

Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza

- 1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base dei lavori, alla salute o la sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che il prodotto da costruzione in questione, all'atto dell'immissione sul mercato, cessi di presentare tali rischi, di ritirare il prodotto dal mercato o di richiamarlo entro un lasso di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
- 2. L'operatore economico assicura che siano adottate misure correttive riguardo a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.
- 3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione interessato, l'origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
- 4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate.
- 5. La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 49 [47]

Non conformità formale

- 1. Fatto salvo l'articolo 46, se uno Stato membro giunge ad una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:
 - a) marchio CE apposto in violazione dell'articolo 7 o dell'articolo 8;
 - b) marchio CE non apposto, benché richiesto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1;
 - c) dichiarazione di prestazione non redatta, benché richiesta ai sensi dell'articolo 4;
 - d) dichiarazione di prestazione non redatta in conformità agli articoli 4, 5 e 6;
 - e) documentazione tecnica non disponibile o non completa.
- 2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 [48] Atti delegati

- 1. [...]
- 2. [...]

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 50 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 50 ter e 50 quater:

- a) la determinazione, se del caso, delle caratteristiche essenziali o dei valori di soglia nell'ambito di famiglie specifiche di prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli articoli da 3 a 5, il costruttore dichiara la prestazione del prodotto, espressa in livelli o classi, allorché esso è immesso sul mercato;
- b) le condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione può essere trattata elettronicamente, al fine di renderla disponibile su un sito web ai sensi dell'articolo 6;
- c) la modifica del periodo durante il quale il costruttore conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, conformemente all'articolo 10, in funzione della durata prevista o del ruolo del prodotto nei lavori;

- d) la modifica dell'allegato II e se necessario l'adozione di norme procedurali supplementari ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 al fine di assicurare la conformità ai principi di cui all'articolo 18 bis, o l'applicazione pratica delle norme procedurali di cui all'articolo 18 ter;
- e) l'adeguamento dell'allegato III, dell'allegato IV, tabella 1 e dell'allegato V in seguito ai progressi tecnici;
- <u>f)</u> <u>la determinazione e l'adeguamento delle classi di prestazione in seguito ai progressi tecnici conformemente all'articolo 21, paragrafo 1.</u>
- g) le condizioni che stabiliscono la conformità di un prodotto da costruzione ad un determinato livello o classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 ter, purché il rispetto dei requisiti di base dei lavori non sia compromesso.
- h) l'adeguamento, determinazione e revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'articolo 21 bis, riguardo ad un determinato prodotto ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale; e
 - *i)*_l'importanza del ruolo del prodotto o delle suddette caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base dei lavori;
 - (ii) la natura del prodotto;
 - (iii) l'effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nella durata di servizio del prodotto;
 - (iv) i possibili difetti di fabbricazione del prodotto.

Articolo 51 bis

Esercizio della delega

- 1. Il poteri per adottare atti delegati di cui all'articolo 50 bis sono conferiti alla

 Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del

 presente regolamento. La Commissione riferisce riguardo ai poteri delegati al più

 tardi entro sei mesi dalla conclusione del periodo di cinque anni. La delega di poteri

 è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca

 da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 50 ter.
- Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 3. I poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati sono soggetti alle condizioni stabilite agli articoli 50 ter e 50 quater.

Articolo 50 ter

Revoca della delega

- 1. La delega di poteri di cui agli articoli 50 e 50 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
- La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 50 quater

Obiezioni agli atti delegati

	<u>1.</u>	Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni ad un atto delegato
		entro due mesi dalla data di notifica.
		Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
	2.	Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso
		obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
		europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
		L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non muovere obiezioni.
3.		Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le

ragioni.

Funzioni consultive

Articolo 51 [49]

Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato comitato permanente per la costruzione.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 52 [50]

Abrogazione

- 1. La direttiva 89/106/CEE è abrogata.
- 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 53 [51]

Disposizioni transitorie

- I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1º luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.
- 2. I costruttori possono redigere una dichiarazione di prestazione in base a un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013.
- 3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo pubblicati prima del 1° luglio <u>2013</u> in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come EAD.

4. I costruttori e gli importatori possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benestare tecnici europei rilasciati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.

Articolo 53 bis

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del medesimo, e segnatamente degli articoli 18, 18 bis, 18 ter, 18 quinquies e 18 sexies sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, nonché da altre parti interessate, accompagnata se del caso da proposte appropriate.

Articolo 54 [52]

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 21, gli articoli 26, 27 e 28, gli articoli da 46 a 50 e gli articoli 52 e 53 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dal 1° luglio <u>2013</u>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Requisiti di base dei lavori

I lavori di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatti all'uso cui sono destinati. Fatta salva una normale manutenzione, i lavori di costruzione <u>devono</u> soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata.

1. RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

I lavori di costruzione devono essere concepiti e eseguiti in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

- a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- b) gravi deformazioni di portata inammissibile;
- c) danni ad altre parti della costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

I lavori di costruzione devono essere concepiti ed eseguiti in modo che, in caso di incendio:

- a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo;
- b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- c) la propagazione del fuoco a lavori di costruzione vicini sia limitata;
- <u>c bis</u>) gli occupanti possano abbandonare i lavori di costruzione o essere tratti in salvo in altro modo;
- d) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

I lavori di costruzione devono essere concepiti ed eseguiti in modo da non rappresentare una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti e dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- a) sviluppo di gas tossici;
- b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- c) emissioni di radiazioni pericolose;
- d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde freatiche, nelle acque marine o nel suolo;
- d bis) la dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- e) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- f) presenza di umidità in parti o sulle superfici dei lavori.

4. SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ NELL'USO

I lavori di costruzione devono essere concepiti ed eseguiti in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti <u>o danni</u>, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni <u>o furti. In particolare, i lavori di costruzione devono essere progettati e costruiti tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.</u>

5. PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

I lavori di costruzione devono essere concepiti ed eseguiti in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

I lavori di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti ed eseguiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e del benessere termico degli occupanti.

7. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

I lavori di costruzione devono essere concepiti, eseguiti e demoliti in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca quanto segue:

- a) la riciclabilità dei lavori di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- b) la durevolezza dei lavori di costruzione;
- c) l'uso, nei lavori di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

ALLEGATO II

Procedura per l'adozione del documento europeo di valutazione

1. Richiesta di ETA

Il costruttore, quando presenta ad un TAB una richiesta di ETA per un prodotto da costruzione e dopo aver firmato con il TAB un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza, sottopone al TAB in questione (di seguito denominato il "TAB responsabile") una memoria tecnica che descrive il prodotto, il suo uso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare.

2. Contratto

Per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 1, lettera c), entro un mese dal ricevimento della memoria tecnica il costruttore ed il TAB responsabile della produzione dell'ETA concludono un contratto che definisce il programma di lavoro per l'elaborazione dell'EAD, incluso quanto segue:

- l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'organizzazione dei TAB;
- la composizione del gruppo di lavoro designato per l'area di prodotto in questione da costituire nell'ambito dell'organizzazione dei TAB;
- il coordinamento dei TAB.

3. Programma di lavoro

Dopo la conclusione del contratto con il costruttore, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per l'elaborazione dell'EAD e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo anche indicazioni sul programma di valutazione. <u>Tale comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di ETA.</u>

4. Progetto di EAD

L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di EAD avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata in merito al programma di lavoro.

4 bis. Partecipazione della Commissione

<u>Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro.</u>

5. <u>Proroga e ritardo</u>

Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato.

Qualora una proroga prolungamento dei termini per l'elaborazione dell'EAD appaia giustificato, in particolare dalla mancanza di una pertinente decisione della Commissione relativa alla valutazione e verifica della costanza della prestazione o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini.

6. Modifica e adozione di un EAD

Il TAB responsabile comunica il progetto di EAD al costruttore, che dispone di quindici giorni lavorativi per formulare osservazioni; scaduto tale termine, l'organizzazione dei TAB di cui all'articolo 25, paragrafo 1:

- a) se del caso, informa il costruttore su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni;
- b) adotta il progetto di EAD e

c) ne invia una copia alla Commissione.

Se la Commissione, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di EAD all'organizzazione dei TAB, quest'ultima modifica l'EAD di conseguenza ed invia quindi al costruttore e alla Commissione una copia dell'EAD adottato.

- <u>7. [...]</u>
- <u>8.</u> [...]

7. EAD definitivo da pubblicare

Non appena il TAB responsabile abbia pubblicato la prima ETA in base all'EAD adottato, quest'ultimo è corretto, se necessario, sulla scorta dell'esperienza acquisita. L'EAD definitivo è adottato dall'organizzazione dei TAB e ne è inviata copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo dell'EAD in tutte le lingue degli Stati membri per la pubblicazione del relativo riferimento. Non appena il prodotto sia munito del marchio CE, l'organizzazione dei TAB mette l'EAD a disposizione per via elettronica.

- 1. [...]
- 2. [...]
- 2.1. [...]

- 2.2. [...]
- 2.3. [...]
- 2.4. [...]

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]
- 2.5. [...]

2.6. [...]

- 2.7. [...]
- 2.8. [...]
- 2.9. [...]
- 3. [...]
- 4. [...]
- 5. [...]

ALLEGATO III

Dichiarazione di prestazione

n. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: 1. 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione dei prodotti da costruzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4: 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal costruttore: Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 4. costruttore ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5: 5. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 11, paragrafo 2: 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;

7.

	(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)
	ha effettuato secondo il sistema
	(descrizione delle mansioni di terzi di cui all'allegato V)
	e ha rilasciato
	(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della
	produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)
8.	
	(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)
	ha rilasciato.
	(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)
	in base a
	(numero di riferimento del documento europeo di valutazione)
	effettuata secondo il sistema
	(descrizione delle mansioni di terzi di cui all'allegato V)
	e ha rilasciato.
	(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della
	produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

9. Prestazione dichiarata

Note relative alla tabella:

- 1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
- 2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti, o la menzione NDP (prestazione non determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;

a) Il riferimento data	to della norma armonizza	ta corrispondente e, se pertinente, il
numero di riferimento	o della documentazione te	cnica specifica utilizzata;
<u>oppure</u>		
,	to del documento europeo o della valutazione tecnico	di valutazione corrispondente ed il a europea utilizzata;
Caratteristiche essenziali (vedasi Nota 1)	<u>Prestazione</u> (vedasi Nota 2)	Specifiche tecniche armonizzate (vedasi Nota 3)
I requisiti soddisfatti che con numero di riferimento è indic		ocumentazione tecnica specifica il cui
numero di riferimento è indi	cato nella tabella:	Sorme alla prestazione dichiarata di cu
numero di riferimento è indice del prodotto de la punto 9.	cato nella tabella: di cui ai punti 1 e 2 è cont	
numero di riferimento è indicente del prodotto del prodot	di cui ai punti 1 e 2 è confi	Forme alla prestazione dichiarata di cu

10.

(luogo e data del rilascio) (firma)

108

ALLEGATO IV

Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica

Tabella 1 - Aree di prodotto

CODICE	AREA DI PRODOTTO
DELL'AREA	
1	PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
	NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO
2	PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E MATERIALI
	DA COSTRUZIONE CONNESSI
3	MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E
	KIT (PER IL CONTROLLO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)
4	PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO
	KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO
5	SOSTEGNI PER STRUTTURE
	PERNI PER GIUNTI STRUTTURALI
9	CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI
7	PRODOTTI IN GESSO
8	GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CONNESSI

9459/10 ALLEGATO IV

fra/FRA/pdn/T

6	FACCIATE A INTERCAPEDINE/RIVESTIMENTI/STRUTTURE IN VETRO
	SIGILLATO
10	IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARMI/RILEVATORI
	ANTINCENDIO, IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO, PRODOTTI CONTRO
	GLI INCENDI E I FUMI E PRODOTTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
	ESPLOSIONI)
11	IMPIANTI SANITARI
12	IMPIANTI FISSI PER IL TRAFFICO: APPARECCHIATURE STRADALI
13	PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE
14	PANNELLI E ELEMENTI A BASE DI LEGNO
15	CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI
16	ACCIAIO RINFORZATO E PRECOMPRESSO PER CALCESTRUZZO (E
	ACCESSORI)
	KIT PER LA MESSA IN TENSIONE
17	MURATURA E PRODOTTI CONNESSI
	Unità in muratura, malte e accessori
18	PRODOTTI PER RETI FOGNARIE
19	PAVIMENTAZIONI
20	PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE
21	FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI
	INTERNI
22	COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI
	KIT DI TETTOIE

23	PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE
24	AGGREGATI
25	ADESIVI DA COSTRUZIONE
26	PRODOTTI PER CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA LIQUIDA
27	APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO
28	CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO
	CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
29	PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN CONTATTO CON
	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
30	PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI
31	CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE
32	MASTICI PER GIUNTI
33	FISSAGGI
34	KIT DA COSTRUZIONE, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI
35	DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO E DI CIRCOSCRIZIONE DEL FUOCO E
	PRODOTTI DI PROTEZIONE DAL FUOCO,
	PRODOTTI IGNIFUGHI
[]	

Tabella 2 – Requisiti degli Organismi di valutazione tecnica

Requisiti	Un TAB è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica. Esso è indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo	di interesse particolare.	Un TAB dispone inoltre di personale con le seguenti caratteristiche: a) obiettività e solida capacità di giudizio tecnico;		requisiti in vigore nello Stato membro in cui è designato, riguardo	alle aree di prodotto per le quali deve essere designato;	c) comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza	tecnica dettagliata nelle aree di prodotto per le quali deve essere	designato;	d) conoscenza approfondita degli aspetti tecnici del processo di	costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi;	e) conoscenza approfondita delle vigenti norme armonizzate e dei	metodi di prova nelle aree di prodotto per le quali deve essere	designato;	f) adeguate competenze linguistiche.	La retribuzione del personale del TAB non dipende dal numero di	valutazioni effettuate né dai risultanti di tali valutazioni.
Descrizione della competenza	Individuare possibili rischi e benefici dell'uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di	informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo	alle loro prestazioni una volta installati nei lavori di costruzione.	Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici	per valutare il comportamento e la prestazione dei	prodotti da costruzione rispetto all'ottemperanza alle	norme nazionali applicabili;	fornire l'informazione tecnica necessaria a coloro che	partecipano al processo di costruzione come potenziali	utilizzatori dei prodotti da costruzione (costruttori,	progettisti, contraenti, installatori).						
Competenza	I Analisi dei rischi			2 Criteri tecnici													

9459/10 ALLEGATO IV

12	
_	-

3 Metodi di valutazione	Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a	
	valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in	
	funzione delle caratteristiche essenziali, tenendo conto	
	dell'attuale stato della tecnica.	
4 Controllo specifico	Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del	Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB dispone
della produzione in	prodotto specifico per individuare misure atte a	di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processi
fabbrica	garantire la costanza del prodotto durante il processo di	produttivi e caratteristiche del prodotto.
	fabbricazione.	
5 Valutazione del	Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da	Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB dispone dei mezzi
prodotto	costruzione, valutarne le prestazioni in base a metodi e a	necessari e dell'attrezzatura per valutare le prestazioni in funzione
	criteri armonizzati.	delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione
		nell'ambito delle aree di prodotto per le quali deve essere
		designato.
6 Gestione generale	Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e	Un TAB:
	tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi	a) ha dato prova di rispettare i comportamenti amministrativi
	gestionali.	corretti;
		b) dispone di una politica e procedure di sostegno ai fini della
		riservatezza delle informazioni sensibili nell'ambito del TAB e di
		tutti i suoi partner;
		c) dispone di un sistema di controllo dei documenti che garantisca
		registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i
		documenti pertinenti;
		d) dispone di un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale
		per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di
		gestione;
		e) dispone di una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e
		reclami.

9459/10 ALLEGATO IV

ALLEGATO V

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

- 1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
- 1.1. Sistema 1+ Dichiarazione di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
 - a) il costruttore effettua:
 - i) il controllo della produzione in fabbrica (FPC);
 - altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo il piano di prova prescritto;
 - b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
 - la determinazione del tipo di prodotto in base a prove per tipo (compreso il campionamento), a calcoli per tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e FPC;
 - iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell'FPC;
 - iv) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato dell'Unione.

- 1.2. Sistema 1 Dichiarazione di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
 - a) il costruttore effettua:
 - i) il controllo della produzione in fabbrica;
 - ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal costruttore secondo il piano di prova prescritto;
 - b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
 - determinazione del tipo di prodotto in base a prove per tipo (compreso il campionamento), a calcoli per tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e FPC;
 - iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell'FPC;

- 1.3. Sistema 2+ Dichiarazione di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
 - a) il costruttore effettua:
 - i) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove per tipo (compreso il campionamento), a calcoli per tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) il controllo della produzione in fabbrica;
 - iii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo il piano di prova prescritto;
 - b) l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione rilascia il certificato di conformità dell'FPC fondandosi sui seguenti elementi:
 - i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e FPC;
 - ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell'FPC;
- 1.4. Sistema 3 Dichiarazione di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
 - a) il costruttore effettua il controllo della produzione in fabbrica;
 - b) l'organismo notificato per un laboratorio di prova determina il tipo di prodotto in base a prove per tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal costruttore), a calcoli per tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

- 1.5. Sistema 4 Dichiarazione di prestazione in funzione delle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:
 - a) il costruttore effettua:
 - i) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove per tipo, a calcoli per tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) il controllo della produzione in fabbrica;
 - b) l'organismo notificato non ha mansioni da svolgere.
- 2. ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

- (1) Organismo di certificazione <u>del prodotto:</u> un organismo notificato, governativo o non governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del prodotto conformemente a determinate norme procedurali e gestionali;
- 1 bis nuovo) organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato, governativo o non governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione dell'FPC conformemente a determinate norme procedurali e gestionali;
- (2) [...]

- (3) Laboratorio di prova <u>notificato</u>: un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.
- 3. CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON È RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE
- 1) reazione al fuoco;
- 2) resistenza al fuoco;
- 3) comportamento in caso di incendio esterno;
- 4) assorbimento del rumore;

nuovo 5) emissioni di sostanze pericolose.